



Organi di Giustizia

IL GIUDICE UNICO FEDERALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.3685.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 11/14

Dec. n. 10/14

Il giorno 12 giugno 2014, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso presentato dal signor **SCUTERI Francesco**, nato a Vibo Valentia il 1.1.1972, residente in S. Calogero (VV) alla via Della Musica n. 1, tesserato 2014 con il M.C. "MONTALBANO JONICO", con tessera n. 14/024359, in qualità di genitore esercente la potestà parentale sul pilota minore E. S., nonché meccanico dello stesso, nato a Vibo Valentia il 9.5.2001 e residente in S. Calogero (VV) alla via Della Musica n. 1, tesserato e licenziato 2014 con il M.C. "MONTALBANO JONICO", con tessera n. 14/024361 e licenza di minicross n. I04015, avverso la classifica finale della gara degli "Internazionali d'Italia Supermarecross" del 30.3.2014, categoria "Minicross", svoltesi sulla pista di Bibione.

In particolare, il ricorrente esponeva che: - il D.d.G. designato per la predetta gara, signor Angelo Guerri, nella citata occasione, non avrebbe *“ottemperato nel rispetto delle regole inerenti la procedura di partenza”*; - tali regole, invero, erano state violate dal pilota contrassegnato dal n. di gara 211, sia nella prima che nella seconda *manche*; - il meccanico del predetto pilota, facente parte del team Pardi *“si appostava dietro il cancelletto di partenza al fine di sistemare il canale, così come faceva, e avvantaggiare quindi il proprio pilota”*; - sul punto, il regolamento F.M.I. prevede che *“dopo l’allineamento è vietato l’accesso ai cancelletti sia da parte dei meccanici che dei segnalatori”*; - lui stesso, nella spiegata qualità, provvedeva immediatamente a segnalare l’accaduto ai commissari di gara, che, però, al termine della manifestazione, gli dichiaravano di non poter prendere alcuna decisione, essendo trascorsa già mezz’ora dall’infrazione.

Ciò posto, lo SCUTERI chiedeva accertarsi la avvenuta violazione del regolamento e, per l’effetto, procedere alla squalifica del pilota n. 211 e, quindi, riformare la classifica della Gara di Internazionali d’Italia Supermarecross del 30.3.2014 con riferimento alla categoria *“Minicross”*, nonché accertarsi la omissione da parte dei commissari di gara, con ogni conseguenza rispetto ai comportamenti descritti in premessa.

Il G.U.F., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

I. Il ricorso, nei termini prospettati dal signor Francesco SCUTERI nella evidenziata qualità, è fondato e, quindi, meritevole di accoglimento.

Invero, la documentazione acquisita agli atti del procedimento, nonché l’esame della normativa applicabile al caso di specie, consentono a questo Giudice di ritenere fondate le doglianze evidenziate.

Sul punto, la Commissione Sportiva Nazionale, alla quale viene chiesto il dovuto parere in occasione di tutti i ricorsi sportivi, dopo aver acquisito la documentazione ed espletato tutti gli accertamenti del caso, ha trasmesso a codesto

Organo di Giustizia il file video inerente i fatti per cui è ricorso, fornito dal promoter del citato campionato. Dalla visione di detto file video, che riproduce le immagini relative alle partenze della prima e della seconda *manche* della categoria “Minicross della Gara di Internazionali d’Italia Supermarecross del 30.3.2014, svoltasi a Bibione,” è chiaramente evincibile la presenza di un soggetto [identificato, a dire del ricorrente, nel meccanico del pilota contraddistinto con il n. 211, facente parte del team “Pardi”, cui il medesimo pilota appartiene], intento a spianare la sabbia nella zona immediatamente retrostante il cancelletto di partenza, con l’evidente intento di favorire, appunto, la partenza del pilota predetto. È inequivocabile, pertanto, che, a seguito di una condotta di tal tipo da parte di un soggetto (presumibilmente) appartenente al proprio team, il pilota contrassegnato dal n. 211, abbia ricevuto un indebito vantaggio nella procedura di partenza delle *manches*, facilitata proprio dalla sistemazione del relativo canale sabbioso, come, del resto, si evince dalle immagini di una delle due partenze, che lo vedono “scattare” davanti agli altri concorrenti. Alla medesima conclusione, si perverrebbe, in ogni caso, anche ove mai il soggetto raffigurato nel video acquisito agli atti del procedimento non dovesse essere, effettivamente, il meccanico del pilota n. 211, poiché, comunque, quest’ultimo – come detto – a causa della descritta condotta è stato messo in condizione di effettuare una partenza “agevolata”.

Va, infatti, evidenziato, sul punto, che il Regolamento Motocross 2014, all’art. 20, comma 8, espressamente prevede che *«Un pilota può ricevere aiuto solamente dopo che la corsa ha preso il via. La sanzione per il mancato rispetto di questa norma è l’esclusione dalla corsa»*, mentre il successivo comma 11 prescrive testualmente: *«I piloti possono sistemare l’area di loro pertinenza retrostante il cancello senza alcun attrezzo e senza alcuna assistenza né prima né durante la fase di partenza»*. Ebbene, nel caso che occupa, la norma richiamata appare evidentemente violata, non solo perché l’ausilio al pilota n. 211 è intervenuto prima della partenza, ma anche perché, proprio in occasione di questa, è stato un soggetto esterno e non il pilota stesso a sistemare l’area di pertinenza.


Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, nonché della documentazione trasmessa dalla C.S.N. ed acquisita agli atti del procedimento, il ricorso deve essere accolto. Di conseguenza, il pilota n. 211 va squalificato dalla gara citata e la classifica relativa alla categoria "Minicross" della Gara di Internazionali d'Italia Supermarecross del 30.3.2014, svoltasi a Bibione, deve essere modificata.

II. Quanto alle ulteriori richieste avanzate dallo SCUTERI, va rilevato che il G.U.F., in questa sede, non è competente ad adottare alcun provvedimento al riguardo, ma, in ordine ai fatti oggetto del ricorso, va disposta la trasmissione dei relativi atti al Procuratore Federale F.M.I., perché lo stesso valuti eventuali infrazioni disciplinari poste in essere da soggetti tesserati, in occasione della citata gara di Bibione del 30.3.2014.

P.Q.M.

- **ACCOGLIE** il ricorso presentato da **SCUTERI FRANCESCO**;
- **DISPONE** la squalifica del pilota contraddistinto del n. 211 dalla Gara di Internazionali d'Italia Supermarecross del 30.3.2014, svoltasi a Bibione, categoria "Minicross";
- **ORDINA** alla C.S.N. la modifica della classifica relativa alla categoria "Minicross" della Gara di Internazionali d'Italia Supermarecross del 30.3.2014, svoltasi a Bibione;
- **ORDINA** la trasmissione degli atti del presente procedimento al Procuratore Federale F.M.I. per le ragioni di cui in parte motiva;
- **DISPONE** ai sensi dell'art. 117, comma 2, R.d.G., che la tassa federale versata sia restituita al reclamante.

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

(Avv. Lucia Ambrosino)


Si comunichi, a cura della Segreteria, a :

- Scuteri Francesco;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Procuratore Federale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi FMI;
- C.S.N.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione FMI;
- Co. Re. Calabria;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.